



Comune di Boschi Sant'Anna

Provincia di Verona

**SCHEMA DI REGOLAMENTO
RECANTE NORME
PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO
PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI
PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI TECNICHE
DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50**

Approvato con D.G.C. n. 02 del 22/01/2020

INDICE

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ	3
ART. 2 - COSTITUZIONE DEL FONDO.....	4
ART. 3 - CAMPO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI	4
ART. 4 - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO	5
ART. 5 - INCENTIVO PER L'INNOVAZIONE	6
ART. 6 - INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE	7
ART. 7 - RIPARTIZIONE DEL FONDO.....	7
ART. 8 - LIQUIDAZIONE DEL FONDO.....	8
ART. 9 - PENALITÀ	9
ART. 10 - NORMA TRANSITORIA E FINALE	10
ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE	11

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente Regolamento, predisposto secondo i criteri generali approvati in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, ha per oggetto la determinazione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche che spettano al personale dipendente del Comune di Boschi Sant'Anna incaricato dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti secondo l'elenco tassativo di attività indicate al comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016¹. Gli incentivi di cui al presente Regolamento fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture, così come stabilito dall'art. 113, comma 5 *bis*, D.Lgs. n. 50/2016, introdotto dall'art. 1, comma 526, legge n. 205/2017.
2. All'interno del presente Regolamento sono:
 - stabilite le percentuali effettive delle risorse finanziarie, da destinare all'incentivo per le funzioni tecniche, modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara;
 - recepite le modalità ed i criteri per la ripartizione dell'80% del predetto incentivo tra i dipendenti interessati, come definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa;²
 - stabiliti i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme di cui al D.Lgs. n. 50/2016 (esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e dei costi stabiliti).
3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne, all'incremento della produttività e per premiare attività prima non incentivate, tese ad assicurare l'efficacia della spesa e la corretta realizzazione dell'opera, del servizio e/o della fornitura.
4. Gli incentivi per funzioni tecniche sono compresi all'interno delle risorse decentrate variabili per la contrattazione collettiva, come previsto dall'articolo 15, comma k), del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'1/4/1999, dall'articolo 31, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22/1/2004 e dall'art. 67, comma 3, del CCNL del 21.05.2018. I predetti incentivi relativi saranno compresi nel fondo risorse decentrate variabili del Comune di Boschi Sant'Anna.

¹ In particolare, l'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 menzionato stabilisce che *"le amministrazioni aggiudicatrici destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti della stessa esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e il collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti"*. La Corte dei Conti, sez. Puglia, deliberazione n. 5 del 2017, ritiene tassativo l'elenco delle attività incentivabili dal comma 2 dell'art.113 del D.Lgs. n. 50/2016 (Sez. controllo Puglia n.204/2016/PAR) e, quindi, conferma l'orientamento secondo il quale il suddetto emolumento, in virtù del principio di onnicomprensività del trattamento economico, può essere corrisposto solo in presenza di una espressa previsione legislativa (si veda anche Corte dei Conti Veneto, deliberazione n. 134/2017).

² Nel presente Regolamento dovranno essere prima stabiliti, sia per le opere o lavori, che per i servizi o forniture, i pesi in percentuale di ciascuna delle attività elencate al comma 2, art. 113, D.Lgs. n. 50/2016, rispetto alla quota di fondo da ripartire. Compito della contrattazione decentrata è, invece quello di definire i criteri e le modalità per la ripartizione dell'80% del fondo destinato agli incentivi per le funzioni tecniche, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, tra i dipendenti interessati (responsabile del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, art. 113, D.Lgs. n. 50/2016, nonché tra i loro collaboratori), tenendo conto delle specifiche attività svolte dai medesimi, prendendo atto che la corresponsione dell'incentivo viene disposta dal dirigente/responsabile, previo accertamento positivo delle attività svolte dai dipendenti interessati;

ART. 2 - COSTITUZIONE DEL FONDO -Percentuali per lavori servizi e forniture

1. A valere sugli stanziamenti del bilancio di previsione per la realizzazione dei singoli lavori programmati, l'Amministrazione destina ad un fondo incentivante risorse finanziarie in misura percentuale sugli importi posti a base di gara di un contratto pubblico, graduata in ragione dell'entità dell'opera e/o lavoro, e della complessità degli stessi, sulla base dei seguenti criteri³:
 - a) importo superiore alla soglia comunitaria prevista per lavori (da aggiornare in base alla normativa primaria vigente nel tempo): 1,00%
 - b) importo pari o superiore a Euro 1.000.000,00 e sino alla soglia di cui alla precedente lettera a): 1,60%;
 - c) importo pari o superiore a Euro 350.000,00 e sino a Euro 999.999,99: 1,80%;
 - d) importo pari o superiore ad € 150.000,00 e sino alla soglia di Euro 349.999,99: 2,00%;
2. A valere sugli stanziamenti del bilancio di previsione per la realizzazione dei singoli servizi e forniture programmati, d'importo pari o superiore ad € 40.000,00, nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione, l'Amministrazione destina ad un fondo incentivante risorse finanziarie in misura pari alle seguenti percentuali sugli importi posti a base di gara di un contratto pubblico:
 - a) importo pari o superiore a Euro 1.000.000,00: 0,80%
 - b) importo pari o superiore a Euro 500.000,00 a 1.000.000,00: 1,00%;
 - c) importo pari o superiore a Euro 221.000,00 a 500.000,00: 1,20%;
 - d) importo pari o superiore ad € 40.000,00 a 221.000,00: 1,40%;
3. L'80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa ed è previsto e accantonato nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro, del servizio o della fornitura.
4. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito come indicato al successivo art. 6.
5. L'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A.
6. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di gara si verificano dei ribassi.

ART. 3 - CAMPO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma annuale dei lavori pubblici, per i lavori, ovvero nel programma biennale di forniture e servizi, per i servizi e le forniture; per i lavori fino a € 100.000,00 è richiesto il provvedimento di approvazione del progetto definitivo e/o esecutivo.
2. Il presente Regolamento non si applica ai contratti esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
3. Gli incentivi per funzioni tecniche sono riconosciuti soltanto quando i relativi importi contrattuali sono posti a base di gara e restano sempre escluse dall'incentivo le attività manutentive, cioè i lavori e i servizi

³ Si vedano Sezioni Unite Corte dei Conti, deliberazione n. 18/2016 e Corte dei Conti Lombardia, deliberazione n. 333/2016 che stabilisce la necessità di graduare le risorse del fondo sulla base di criteri che, ad esempio tengano conto "delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo"

di manutenzione sia ordinaria che straordinaria⁴, salvo quelle caratterizzate da problematiche realizzative di particolare complessità, riconosciuta dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del progetto (v. Delibera Corte dei Conti – S. Autonomie n. 2/2019) nonché i lavori, servizi e forniture col carattere della ricorrenza e stagionalità, o comunque ripetitivi e simili negli anni.

4. Restano, altresì, sempre esclusi:
 - gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore ad € 40.000,00 (euroquarantamila/00) effettuati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.
 - I contratti di concessione (partenariato pubblico/privato, ecc.. come da Sezione Autonomie n. 15/2019)
5. Le quote non corrisposte, derivanti da prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'Amministrazione, ovvero prive di accertamento positivo delle attività svolte da parte del Responsabile, incrementano la quota del Fondo per l'innovazione di cui al successivo art. 5.
6. Nessun incentivo è dovuto all'eventuale personale con qualifica dirigenziale ed in alcun modo può essere erogato per l'attività tecnica relativa alle fasi relative ai diversi livelli di progettazione⁵ (progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo).
7. In nessun caso gli incentivi per attività tecniche possono essere riconosciuti in favore di dipendenti interni che svolgano attività di direzione lavori o di collaudo quando dette attività sono connesse a *“lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 06.06.2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17.08.1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione”*⁶.

ART. 4 - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO

1. Ai fini della ripartizione dell'incentivo, il Responsabile del Servizio competente all'interno della cui area viene fatta l'attività che dà diritto all'incentivo, provvede con proprio atto scritto a costituire il Gruppo di Lavoro, formato da personale interno, secondo i seguenti criteri:
 - limiti di professionalità dati dalla normativa vigente;
 - specializzazione e grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica a cui l'attività si riferisce;

⁴ La questione della possibilità di corrispondere i nuovi incentivi per funzioni tecniche nelle ipotesi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria è stata affrontata dalla Sezione Puglia della Corte dei Conti (deliberazione n. 5/2017 cit.), la quale ha *“espresso l'orientamento secondo il quale anche se le attività di manutenzione non sono espressamente escluse dalla nuova disposizione, per il carattere tassativo delle attività incentivabili tra le quali non è espressamente ricompresa l'attività di manutenzione e considerato che l'allegato I del D.Lgs. n.50/2016 (al quale fa riferimento l'art.3, lettera II, n.1, relativo alle definizioni) non indica le attività di manutenzione tra gli appalti pubblici di lavori, il predetto emolumento non può essere corrisposto per remunerare le predette attività (Sez. controllo Emilia Romagna n.118/2016/QMIG). (...) In definitiva, alla luce di quanto riportato (...), gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall' art.113 del D.Lgs. n. 50/2016 non possono essere corrisposti in rapporto ad attività di manutenzione ordinaria e straordinaria”*.

⁵ Come chiarito da Corte dei Conti, sez. Puglia, deliberazione n. 204/2016 trattasi *“dell'opzione ermeneutica maggiormente conforme ai criteri della legge delega del nuovo codice che, nel contemplare le prestazioni destinatarie del finanziamento, ha espressamente escluso l'applicazione degli incentivi alla progettazione (art 1 lett. rr l. 11/2016). L'interpretazione è stata, inoltre, accolta in sede di lavori preparatori sul nuovo codice degli appalti pubblici, come confermato dalla scheda di lettura n. 282/1 del 17 marzo 2016 sullo schema del d lgs 50/2016, ove si legge che “la nuova disciplina non prevederebbe alcuna forma di incentivo per la progettazione, come peraltro sembra confermare il ricorso al termine esclusione contenuto nella nuova formulazione della medesima lettera rr)” della legge delega. In coerenza con l'orientamento sopra delineato, anche l'ANAC nelle proprie linee guida (delibera n. 973 del 14/09/2016, citata anche dall'istante) ha ricordato che, nel caso di progettazione interna, non potrà essere applicata l'incentivazione del 2%, in quanto espressamente vietata dalla legge delega con un principio recepito all'art. 113 co 2 d.lgs 50/2016”*.

⁶ Si veda art. 1, comma 2, lett. e), d.lgs. 50/2016 e Corte dei Conti, Sez. controllo Lombardia, parere 05.07.2016 n. 184.

- in relazione alla qualità ed entità della spesa e dell'attività da svolgere;
 - garantendo un'opportuna rotazione del personale dell'Ente.
2. Per ciascuna attività che dà diritto all'incentivo, il Responsabile della Direzione competente, nell'atto con cui costituisce il Gruppo di Lavoro deve sempre indicare:
 - a) la spesa da effettuare con riferimento agli stati di previsione della spesa e/o al bilancio dell'Ente;
 - b) l'elenco dei dipendenti componenti il Gruppo di Lavoro, indicando la relativa qualifica funzionale (categoria) e le prestazioni da svolgere; in particolare deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incaricato del certificato di regolare esecuzione nonché, su indicazione del responsabile del procedimento, l'elenco nominativo del personale interno incaricato della funzione tecnica e della direzione lavori e di quello che partecipa e/o concorre a dette attività, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno;
 - c) i termini entro i quali devono essere eseguiti i singoli livelli delle prestazioni. I termini per la direzione dei lavori, di norma, coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo, di norma, coincidono con quelli previsti dalle norme del codice e dalle relative norme regolamentari. Detti termini sono computati in giorni lavorativi naturali consecutivi e decorrono sempre dalla data di comunicazione all'interessato del conferimento dell'incarico o, nel caso si verificano condizioni che impediscano l'esecuzione dell'incarico, da quando queste sono venute meno;
 - d) l'aliquota percentuale del Fondo per funzioni tecniche spettante a ciascuno dei componenti il Gruppo di Lavoro, per l'individuazione dei compensi incentivanti; per le funzioni di supporto esterno alla Direzione sia l'elenco del personale che le relative aliquote saranno individuate dal Responsabile della Direzione che svolge le funzioni di supporto;
 - e) che le aliquote del compenso potranno essere modificate in sede di liquidazione, in caso di mancato rispetto dei tempi e dei costi preventivati, come previsto al successivo ART. 9;
 - f) lo stesso Responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. In caso di modifica e/o revoca si dovrà stabilire la quota spettante di incentivo correlata al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca;
 3. Il Responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
 4. Il Responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo, relativamente all'intervento affidatogli e può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivati all'Ente in conseguenza del suo inadempimento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

ART. 5 - INCENTIVO PER L'INNOVAZIONE

1. Il 20% del Fondo costituisce il Fondo per l'innovazione dell'anno x e al suo interno non possono essere ricomprese le risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata.
2. L'importo dell'incentivo per l'innovazione, individuato ai sensi del presente Regolamento, si ottiene moltiplicando il 20% dell'importo a base di gara dell'opera o del lavoro o del servizio e/o fornitura da appaltare per le relative percentuali di cui al precedente ART. 2, commi 1 e 2.

3. L'incentivo per l'innovazione calcolato come indicato al precedente comma 2, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di:
- beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 legge n. 196/1997 e s.m.i.;
 - svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
4. Il Fondo per l'innovazione, di norma, viene ripartito dalla Giunta in base alle destinazioni fissate dalla legge.

ART. 6 - INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE

1. L'80% del Fondo costituisce il Fondo per Funzioni Tecniche dell'anno x. Tale importo è al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.
2. L'importo del compenso incentivante, individuato ai sensi del presente Regolamento, si ottiene moltiplicando l'80% dell'importo a base di gara dell'opera o del lavoro o del servizio e/o fornitura da appaltare per le relative percentuali di cui al precedente ART. 2, commi 1 e 2.

ART. 7 - RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. La ripartizione della quota dell'80% (oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione inclusi) del Fondo per le "funzioni tecniche" è operata con determinazione del Responsabile del servizio preposto alla struttura competente, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, tenuto conto delle specifiche attività svolte dai singoli dipendenti e secondo il peso percentuale di seguito stabilito:

Per le opere o lavori

Attività (art. 113, comma 2)	Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo
Responsabile Unico del Procedimento	30%
Programmazione della spesa per investimenti	5%
C.U.C. - effettuazione gare d'appalto	10%
Verifica e Validazione Progetti, predisposizione documentazione per atti di gara, controllo atti amministrativi per gara d'appalto	15%
Ufficio Direzione Lavori - D.L.	25%
Ufficio Direzione Lavori - Assistente di cantiere	5%
Direzione sicurezza in fase di esecuzione	5%

Collaudo statico	5%
Totale	100%

Per servizi o forniture

Attività (art. 113, comma 2)	Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo
Verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici	10%
Ufficio Responsabile unico di procedimento	45%
Ufficio Direzione dell'esecuzione	30%
Verifica di conformità	15%
Totale	100%

2. Nel caso in cui una delle attività sopra indicate non venga svolta la somma corrispondente alla percentuale sopra indicata non potrà essere liquidata, mentre nel caso si verifichi in corso dell'anno un avvicendamento tra dipendenti, sarà effettuata una ripartizione tra essi proporzionalmente ed in base alle attività effettivamente espletate da ciascuno.
3. La verifica dei progetti redatti da incaricati esterni, per lavori di importo inferiore a euro 1.000.000, è demandata al responsabile unico del procedimento, che vi provvede con il supporto dell'ufficio interno.

ART. 8 - LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. Il pagamento della quota di incentivazione è disposto (nel rispetto delle norme sul conflitto d'interesse richiamate dal PTPC), dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, previo accertamento positivo dell'attività svolta dai dipendenti interessati mediante relazione predisposta dal Responsabile del servizio.
2. Sono in ogni caso vietati provvedimenti di autoliquidazione degli incentivi; pertanto, fermo quanto stabilito nel comma precedente, sarà cura del responsabile competente per la liquidazione finale segnalare al Segretario dell'Ente la propria incompatibilità ad adottare il provvedimento di liquidazione, astenendosi dalla sottoscrizione.
3. La relazione del responsabile del servizio interessato (anche nel caso fosse anch'esso beneficiario dell'incentivo) dovrà asseverare le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.
4. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni; in caso di realizzazione della condizione le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'Amministrazione.

5. Gli importi dell'incentivo sono liquidati in relazione alle singole quote, di norma, nei 60 giorni successivi alla data nella quale le prestazioni stesse sono state rese per come di seguito indicato:
 - a) per la verifica preventiva della progettazione e per le attività di controllo delle procedure di gara, con l'aggiudicazione o l'affidamento del lavoro, servizio o fornitura;
 - b) per le attività di controllo dell'esecuzione del contratto, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori o dell'attestazione di regolare esecuzione della fornitura o servizio;
 - c) per la direzione dei lavori o dell'esecuzione, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori o dell'attestazione di regolare esecuzione della fornitura o servizio;
 - d) per il collaudo o verifica di conformità, successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi/regolare esecuzione;
 - e) per interventi non conclusi per scelte o modificazioni non dipendenti dal personale incaricato, con la protocollazione del verbale di validazione della fase completata;
5. Per i soli contratti di importo a base d'asta inferiore a € 100.000,00 (eurocentomila/00), la liquidazione di tutte le quote relative alle prestazioni effettuate, qualunque esse siano, è effettuata in un'unica soluzione all'avverarsi della condizione di cui alla lettera d) del precedente comma 3. Per i contratti di servizi e forniture di durata pluriennale, le somme dovute al verificarsi delle condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c) devono essere imputate nel bilancio dell'Ente a valere sull'esercizio corrispondente all'ultimo anno di efficacia del contratto.
6. Per ragioni contabili e di economia generale degli atti, tutti i termini previsti per le liquidazioni sono automaticamente prorogati fino alla data della prima erogazione dello stipendio o di qualunque altra somma a favore del destinatario.
7. La quota non utilizzata dell'incentivo di cui al comma 3 penultimo periodo dell'art 113 (parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento), non costituisce economia di spesa e va ad incrementare il Fondo per l'innovazione disciplinato nel precedente art. 5, senza però che la suddetta somma possa maggiorare i compensi già stabiliti per i dipendenti interessati dal lavoro, servizio o fornitura, che ha determinato questo peculiare incremento⁷. Il riparto della "rialimentazione" è disposto in sede programmatica dall'Amministrazione.

ART. 9 - PENALITÀ

1. L'incentivo per le funzioni tecniche, erogato ai sensi del presente Regolamento, di norma, verrà ridotto nei seguenti casi:
 - a) Incremento di costo dell'opera, lavoro, servizio o fornitura appaltata;
 - b) Incremento dei tempi di esecuzione dell'opera, lavoro, servizio o fornitura appaltata;
2. Fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 4 e 5, la riduzione verrà operata dal soggetto che ha affidato l'incarico nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell'opera sulla base delle seguenti percentuali:
 - incremento di costo dell'opera, lavoro, servizio o fornitura superiore dal 10% al 50%, penalità pari al dimezzamento dell'incentivo spettante;
 - incremento di costo dell'opera, lavoro, servizio o fornitura superiore al 50%, penalità pari alla riduzione dell'80% dell'incentivo spettante;

⁷ Si veda Corte dei Conti Lombardia, deliberazione n. 333/2016.

- per ritardi fino a 60 giorni sui termini eventualmente fissati, penalità pari a due per mille della quota relativa alla singola prestazione, se frazionabile ai sensi del regolamento, per ogni giorno di ritardo;
 - ritardi superiori a 60 giorni, penalità pari a quattro per mille della quota relativa alla singola prestazione, se frazionabile ai sensi del regolamento, per ogni giorno di ritardo oltre i primi 60;
 - ritardi che hanno pregiudicato il finanziamento o hanno causato il rinvio dell'approvazione o dell'appalto all'anno finanziario successivo o altri pregiudizi gravi per l'attività amministrativa: nessuna ripartizione del fondo ed inoltre revoca delle quote di fondo eventualmente accantonate.
3. Saranno esclusi dalla ripartizione dell'incentivo:
- il personale incaricato che non svolga i compiti assegnati o che, per propria mancanza, realizzi ritardi negli adempimenti;
 - il Rup nel caso di violazione degli obblighi posti a suo carico dalla legge o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza;
 - i dipendenti incaricati della direzione dei lavori o dell'esecuzione o del collaudo o verifica di conformità o del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nonché per i dipendenti incaricati del controllo delle procedure di bando/invito ed esecuzione dei contratti, che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza.
4. Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificatamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo potrà essere effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.
5. Non costituiranno mai motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:
- a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e) del D.Lgs. n. 50/2016;
 - b) sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà dell'Amministrazione, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
 - c) ritardi imputabili esclusivamente alla ditta soggetti a penale per ritardo.
6. Nei casi di cui al presente articolo, l'Amministrazione procederà al recupero delle somme erogate, ove già corrisposte.

ART. 10 - NORMA TRANSITORIA E FINALE

1. Il presente regolamento si applica alle attività compiute dopo la sua entrata in vigore.
2. Per tutte le attività svolte a decorrere successivamente alla data del 01.07.2019, e fino alla data di approvazione del presente regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni e le somme siano state formalmente accantonate.
3. Per tutte le attività svolte fino al 30.06.2019 relative alle funzioni fondamentali formalmente delegate all'Unione dei comuni dall'Adige al Fratta, si applica il regolamento approvato dalla Giunta dell'Unione con delibera n. 10 del 10/10/2018.
4. La Giunta è competente ad approvare il presente Regolamento trattandosi di materia concernente la gestione del personale, ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
5. Quanto previsto per una singola procedura da seguire è da ritenersi estensibile ad altre, in quanto compatibile, al fine di raggiungere gli scopi disciplinati nel presente Regolamento.

6. Quando nel presente regolamento è indicato un preciso soggetto responsabile, è inteso anche chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento o chi ne assume le funzioni, secondo le norme organizzative vigenti.

ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE

1. Sono abrogate le norme dei Regolamenti vigenti e degli atti aventi forza analoga che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente.
2. Le norme del presente regolamento hanno efficacia applicativa fino all'emanazione di leggi comunitarie, statali, regionali o atti aventi valore ed efficacia normativa a carattere generale, che disciplinino diversamente la materia in oggetto.
3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione.
4. Ai fini dell'accessibilità totale, il presente Regolamento viene pubblicato sul sito internet istituzionale dell' comune di Boschi Sant'Anna, dove vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato; in quest'ultimo caso dovrà essere sostituito con la versione rinnovata e/o aggiornata.